



European Securities and
Markets Authority

Orientamenti

sul trasferimento di dati tra repertori di dati sulle negoziazioni



Indice

1	Campo d'applicazione	3
2	Glossario di termini e concetti.....	4
3	Acronimi utilizzati.....	5
4	Scopo.....	6
5	Conformità.....	7
6	Orientamenti.....	7
7	Allegato I. Procedura per il trasferimento di dati su richiesta di un partecipante	11
8	Allegato II. Procedura per la migrazione in caso di revoca della registrazione.....	13

1 Campo d'applicazione

Destinatari

1. I presenti orientamenti si applicano ai repertori di dati sulle negoziazioni (TR) registrati o riconosciuti ai sensi dell'EMIR.

Oggetto

2. I presenti orientamenti si applicano a quanto segue:
 - a. segnalazione senza duplicazione di informazioni relative ai contratti derivati da controparti e CCP a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, dell'EMIR;
 - b. trasferimento di dati riguardanti i contratti derivati tra repertori di dati sulle negoziazioni su richiesta delle controparti di un contratto derivato, o dell'organismo che effettua la segnalazione per loro conto, o nella situazione di cui all'articolo 79, paragrafo 3, dell'EMIR; e
 - c. conservazione dei dati relativi ai contratti derivati ai sensi dell'articolo 80, paragrafo 3, dell'EMIR.

Data di applicazione

3. I presenti orientamenti si applicano dal 16 ottobre 2017.

2 Glossario di termini e concetti

4. Tutti i concetti, i termini e le definizioni utilizzati nell'EMIR, nelle RTS e ITS vigenti in materia di segnalazione¹, nelle RTS e ITS modificate in materia di segnalazione², nelle Q&A e nei presenti orientamenti assumono lo stesso significato.
5. Inoltre, ai fini dei presenti orientamenti, l'ESMA definisce i seguenti concetti che saranno utilizzati per descrivere più chiaramente le diverse situazioni che potrebbero verificarsi.
6. "Soggetto segnalante" (di seguito "RSE"), ovvero uno dei campi relativi alla controparte nelle norme tecniche modificate in materia di segnalazione³, va inteso come l'organismo che ha stretto una relazione contrattuale con un TR registrato o riconosciuto e che:
 - a. segnala unicamente la parte di contratto derivato interessata, nel qual caso viene a coincidere con la controparte segnalante del contratto;
 - b. segnala unicamente i contratti derivati di cui è una delle controparti, nel qual caso viene a coincidere con la controparte segnalante del contratto o con l'altra controparte; e
 - c. segnala i contratti derivati di cui potrebbe essere o non essere una delle controparti.
7. "Partecipante"⁴ è un soggetto che ha stipulato un accordo contrattuale con almeno un TR registrato o riconosciuto ai fini della segnalazione di contratti derivati a norma dell'articolo 9 dell'EMIR. Il partecipante potrebbe essere un RSE, una controparte segnalante o una CCP che ha un accesso di "sola visualizzazione" a un TR.

¹ REGOLAMENTO DELEGATO (UE) n. 148/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare le informazioni minime da segnalare al repertorio di dati sulle negoziazioni (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 1).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) n. 1247/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni sulle negoziazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 352 del 21.12.2012, pag. 20).

² REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/104 della Commissione, del 19 ottobre 2016, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 148/2013 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare le informazioni minime da segnalare al repertorio di dati sulle negoziazioni (GU L 17 del 21.1.2017, pag. 1).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/105 della Commissione, del 19 ottobre 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni sulle negoziazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 17 del 21.1.2017, pag. 17).

³ [https://www.esma.europa.eu/system/files/force/library/2015/11/2015-esma-1645 - final_report_emir_article_9_rts_its.pdf](https://www.esma.europa.eu/system/files/force/library/2015/11/2015-esma-1645_-_final_report_emir_article_9_rts_its.pdf)

⁴ Alcuni TR potrebbero specificare ulteriormente i tipi di partecipanti, distinguendo tra segnalanti, segnalanti generali, non segnalanti, ecc. Tali sottocategorie sono trasparenti dal punto di vista dei presenti orientamenti.

3 Acronimi utilizzati

CCP	Controparte centrale
EMIR	Regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo – regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni – altresì detto “il regolamento”
ESMA	Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati
UE	Unione europea
ISO	Organizzazione internazionale per la standardizzazione
ITS	Norme tecniche di attuazione
LEI	Identificativo della persona giuridica
MAR	Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato)
MiFIR	Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012
MMSR	Regolamento (UE) n. 1333/2014 della Banca centrale europea, del 26 novembre 2014, relativo alle statistiche sui mercati monetari
ANC	Autorità nazionale competente
GU	Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea
OTC	Fuori borsa (“over-the-counter”)
Q&A	Domande e risposte
RTS	Norme tecniche di regolamentazione
SFTR	Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012
TR	Repertorio di dati sulle negoziazioni

UTI	Codice unico di identificazione dell'operazione
XML	<i>Extensible Mark-up Language</i>
XSD	<i>XML Schema Definition</i>

4 Scopo

8. I presenti orientamenti hanno un triplice scopo:
- rimuovere gli ostacoli alla portabilità dal quadro competitivo dei TR alla base dell'EMIR e assicurare che i partecipanti possano beneficiare di un contesto con molteplici TR;
 - assicurare la qualità dei dati disponibili alle autorità, tra cui le aggregazioni effettuate dai TR, anche quando un partecipante modifica il TR al quale invia le segnalazioni, indipendentemente dalla ragione di tale cambiamento;
 - assicurare una modalità di trasferimento coerente e armonizzata delle registrazioni da un TR a un altro, e sostenere sempre la continuità delle segnalazioni e delle riconciliazioni, anche in caso di revoca della registrazione di un TR.
9. La necessità di trasferire dati a un altro TR può sorgere per diverse ragioni. Gli orientamenti pertanto affrontano separatamente le situazioni in cui (i) il trasferimento è dovuto alla revoca della registrazione del TR e i casi in cui (ii) il trasferimento viene effettuato su base volontaria e in condizioni di mercato normali. Gli incentivi e le motivazioni per le parti coinvolte in ciascuno dei due casi sarebbero differenti, e pertanto è necessario un approccio specifico in ciascuna situazione specifica.
10. Gli orientamenti stabiliscono principi di alto livello che dovrebbero essere seguiti dai partecipanti ai TR, vale a dire RSE, controparti e CCP, da un lato, e dai TR, dall'altro. Tali principi sono integrati da procedure specifiche, incluse nelle sezioni 10 e 11 della presente relazione finale, stabilite allo scopo di assicurare il trasferimento tempestivo e rigoroso delle informazioni relative ai contratti derivati.
11. I presenti orientamenti non si applicano tuttavia a situazioni che non richiedono il trasferimento di dati, come nel caso di controparti segnalanti che hanno deciso di effettuare segnalazioni a due o più TR contemporaneamente.

5 Conformità

12. Il presente documento contiene orientamenti emanati ai sensi dell'articolo 16 del regolamento ESMA. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento ESMA, le autorità competenti e i partecipanti ai mercati finanziari devono compiere ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti e alle raccomandazioni.

6 Orientamenti

1. Il trasferimento di dati riguardanti contratti derivati dovrebbe essere effettuato solo dal vecchio e dal nuovo TR. Il nuovo TR non dovrebbe accettare dai partecipanti segnalazioni duplicate relative a contratti derivati soggetti al trasferimento. Il vecchio TR non dovrebbe accettare segnalazioni con tipi di azione "Annullamento" ed "Errore" effettuate da partecipanti in relazione a contratti derivati soggetti al trasferimento.
2. Il trasferimento di dati dovrebbe essere effettuato dai TR sulla base di un piano di migrazione concordato dalle parti. Il piano di migrazione dovrebbe contenere una pianificazione dettagliata (tempistica) e una descrizione dei controlli necessari posti in essere per garantire il trasferimento tempestivo, completo e accurato dei dati.
3. Tutti i TR dovrebbero utilizzare un modello di piano di migrazione standardizzato concordato fra tutti i TR e conforme ai contenuti inclusi nell'orientamento 4.
4. Il piano di migrazione dovrebbe contenere le seguenti informazioni:
 - i. il contenuto del trasferimento di dati (ad es., il/i partecipante/i, i contratti derivati in questione, ecc.)
 - ii. una descrizione particolareggiata dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti interessati
 - iii. la tempistica e le pietre miliari rilevanti per il trasferimento
 - iv. i controlli necessari per assicurare la riservatezza dei dati trasferiti (ad es., il tipo di crittografia utilizzata)
 - v. i controlli necessari per assicurare l'integrità e l'accuratezza dei dati trasferiti (ad es. totali di controllo crittografico e algoritmi di hash)
 - vi. i controlli necessari per assicurare la continuità delle operazioni e lo stato della riconciliazione fra TR dei contratti derivati soggetti al trasferimento
 - vii. tempo limite e disponibilità dei dati
 - viii. qualsiasi altra informazione che possa agevolare e assicurare il regolare trasferimento dei dati.

5. I TR dovrebbero effettuare trasferimenti reciproci di dati utilizzando il modello e il formato XML definiti in conformità dell'articolo 4 della RTS modificata 151/2013. Fermo restando quanto sopra, nel caso di (i) contratti derivati che non sono in essere al momento del trasferimento, (ii) contratti derivati in essere che non sono stati modificati successivamente alla data di applicazione del regolamento delegato della Commissione modificato n. 148/2013 o (iii) contratti derivati respinti, i TR possono utilizzare file in formato .csv ("comma separated value"). Nei file che saranno trasferiti, il vecchio TR dovrebbe includere tutte le informazioni pertinenti relative ai contratti derivati soggetti al trasferimento.
6. Per trasferire i dati fra di loro, i TR dovrebbero utilizzare protocolli macchina-macchina sicuri, tra cui l'*SSH File Transfer Protocol*.
7. I TR dovrebbero utilizzare protocolli di crittografia avanzati e scambiare le rispettive chiavi pubbliche con i loro omologhi. Per assicurare il corretto funzionamento dei sistemi di crittografia, i TR dovrebbero verificare in anticipo di essere in grado di criptare e decriptare i rispettivi file di dati.
8. Il vecchio TR dovrebbe calcolare il numero di contratti derivati e il numero corrispondente di eventi del ciclo di vita che saranno trasferiti al nuovo TR. Il vecchio TR dovrebbe richiedere al partecipante di confermare le cifre relative ai contratti derivati in essere e dovrebbe risolvere tutte le discrepanze nel più breve tempo possibile e in ogni caso entro cinque giorni lavorativi.
9. Per ogni file generato e trasferito, il vecchio TR dovrebbe generare e includere nel trasferimento di dati un totale di controllo crittografico sulla base di un algoritmo di hash concordato.
10. Il trasferimento di dati richiesto da un partecipante dovrebbe essere eseguito, in linea di principio, in un giorno non lavorativo. Il vecchio e il nuovo TR possono tuttavia decidere di comune accordo di eseguirlo in un giorno lavorativo, in funzione del volume atteso del trasferimento.
11. Non appena il trasferimento dei contratti derivati in essere è confermato dal nuovo TR, il vecchio TR non dovrebbe accettare segnalazioni su eventi del ciclo di vita e dati sulle posizioni relativi ai contratti derivati soggetti al trasferimento al nuovo TR.
12. Finché il trasferimento di tutti i file pertinenti non è completato, il nuovo TR non dovrebbe accettare segnalazioni su eventi del ciclo di vita e dati sulle posizioni relativi ai contratti derivati soggetti al trasferimento. I dati sui contratti derivati in essere dovrebbero essere messi a disposizione delle autorità pertinenti da parte del vecchio TR.
13. Una volta completato il trasferimento dei dati, il nuovo TR dovrebbe:
 - i. mettere i dati a disposizione delle autorità
 - ii. includere i dati soggetti al trasferimento nelle aggregazioni pubbliche e in quelle riservate alle autorità

- iii. includere i dati nel processo di riconciliazione fra TR, ove applicabile.
14. A seguito del trasferimento delle registrazioni di un partecipante a un altro TR, il vecchio TR non dovrebbe addebitare specifiche commissioni per la conservazione dei dati relativi ai contratti derivati non in essere.
15. Qualora tutti i dati contenuti nel piano di migrazione non possano essere trasferiti in un'unica operazione, i TR dovrebbero trasferire i dati secondo l'ordine seguente:
- i. la situazione più recente dei contratti derivati in essere ricevuti, ossia lo "stato della negoziazione";
 - ii. le segnalazioni relative a eventi del ciclo di vita applicabili ai contratti derivati in essere;
 - iii. tutti i contratti derivati cessati, compresi e scaduti che sono ancora soggetti a quanto prescritto dall'articolo 80, paragrafo 3, dell'EMIR, unitamente ai rispettivi eventi del ciclo di vita;
 - iv. tutti i contratti derivati segnalati per errore che sono ancora soggetti a quanto prescritto dall'articolo 80, paragrafo 3, dell'EMIR, unitamente ai rispettivi eventi del ciclo di vita;
 - v. tutti i contratti derivati respinti segnalati dal partecipante e che non hanno superato le convalide dei dati (solo nel caso di revoca della registrazione); e
 - vi. il log relativo ai dati, che registra la ragione o le ragioni di una modifica, la data, l'ora e una chiara descrizione dei cambiamenti (inclusi i vecchi e i nuovi contenuti dei dati pertinenti) riguardanti i contratti derivati soggetti al trasferimento.
16. Nel caso di un trasferimento di dati richiesto da un partecipante, il vecchio TR dovrebbe stabilire se occorra trasferire al nuovo TR tutti o parte dei derivati segnalati dal partecipante e relativi a controparti che sono partecipanti non segnalanti.
17. Nel caso di un trasferimento di dati richiesto da un partecipante, laddove un partecipante non segnalante decida di restare con il vecchio TR anche se il suo partecipante segnalante ha richiesto un trasferimento a un altro TR, il vecchio TR dovrebbe scorporare i contratti derivati segnalati per conto del partecipante non segnalante dai contratti derivati soggetti al trasferimento.
18. Nel caso di un trasferimento di dati richiesto da un partecipante, e quando la registrazione del vecchio TR non è revocata né in procinto di essere revocata, il contenuto dei dati dovrebbe comprendere quanto meno:

- i. tutti i contratti derivati in essere del partecipante o, laddove quest'ultimo sia un RSE, i contratti derivati dei clienti del partecipante che hanno confermato a quest'ultimo di accettare il trasferimento dei contratti derivati a un altro TR;
- ii. tutti gli eventi del ciclo di vita, quali modifiche, valutazioni, ecc. riguardanti i contratti derivati in essere; e
- iii. il log relativo ai dati riguardante i contratti derivati soggetti al trasferimento.

I dati di cui ai punti i) e ii) dovrebbero essere trasferiti, con la massima diligenza possibile, in un'unica operazione.

19. Nel caso di un trasferimento di dati richiesto da un partecipante, il vecchio e il nuovo TR dovrebbero seguire il processo descritto nell'allegato I. Procedura per il trasferimento di dati su richiesta di un partecipante. I TR dovrebbero concordare il piano di migrazione per il trasferimento dei dati di un determinato partecipante nel più breve tempo possibile e in ogni caso entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.
20. Nel caso di un trasferimento di dati richiesto da un partecipante, non appena i contratti derivati in essere del partecipante sono trasferiti al nuovo TR, questi dovrebbe darne conferma al partecipante, al vecchio TR, al resto dei TR e alle autorità pertinenti che accedono ai derivati segnalati dal partecipante.
21. Nel caso di un trasferimento di dati richiesto da un partecipante, il vecchio TR dovrebbe isolare e conservare al sicuro i dati trasferiti per almeno tre mesi, applicandovi le stesse politiche, procedure e salvaguardie per la conservazione dei dati applicate al resto dei dati sui contratti derivati segnalati a quel TR, e assicurare il recupero dei dati in un tempo non superiore a sette giorni di calendario.
22. Nel caso di un trasferimento di dati richiesto da un partecipante, eventuali commissioni addebitate dal vecchio e dal nuovo TR dovrebbero essere commisurate ai costi, non discriminatorie e incluse nel tariffario dei TR pertinenti, che viene reso pubblico.
23. Nel caso di revoca della registrazione di un TR, il trasferimento dei dati dovrebbe comprendere tutte le informazioni relative ai contratti derivati segnalate al TR, inclusi quelli respinti, unitamente al log relativo ai dati pertinente. In tale circostanza si dovrebbe seguire l'ordine di trasferimento dei dati indicato nell'orientamento 15.
24. Nel caso di revoca della registrazione di un TR, il/i piano/i di migrazione per il trasferimento dei dati dovrebbero essere inclusi nel piano di cessazione presentato dal TR.
25. Laddove il trasferimento dei dati è connesso alla revoca della registrazione di un TR, il vecchio e il nuovo TR dovrebbero seguire la procedura descritta nell'allegato II. Procedura per la migrazione in caso di revoca della registrazione. In tale circostanza si dovrebbe seguire scrupolosamente l'ordine di trasferimento dei dati indicato nell'orientamento 15. Il vecchio TR, ossia quello la cui registrazione viene revocata, dovrebbe fornire all'ESMA

elementi probatori sufficienti a dimostrare che tutti i trasferimenti sono stati effettuati con esito positivo.

26. Nel caso di revoca della registrazione su richiesta di un TR, questi dovrebbe notificare anticipatamente all'ESMA la data prevista per la cessazione delle operazioni, dandone quindi comunicazione immediata ai partecipanti e alle ANC pertinenti. Per i TR con più di 500 partecipanti il preavviso dovrebbe essere di almeno nove mesi, mentre per i TR con meno di 500 partecipanti il preavviso dovrebbe essere di almeno sei mesi.
27. In caso di revoca della registrazione, una volta completato/i il/i trasferimento/i, il nuovo TR dovrebbe darne conferma ai partecipanti, a tutti gli altri TR e alle rispettive ANC.
28. In caso di revoca della registrazione, il vecchio TR dovrebbe isolare e conservare al sicuro i dati trasferiti fino alla data della cessazione effettiva delle operazioni, applicandovi le stesse politiche, procedure e salvaguardie per la conservazione dei dati applicate al resto dei dati, e assicurare il recupero tempestivo dei dati in un tempo non superiore a sette giorni di calendario. Alla data della cessazione effettiva delle operazioni, il vecchio TR dovrebbe effettuare una distruzione/cancellazione sicura, in conformità con le migliori prassi e con le tecniche più affidabili esistenti, assicurando che i dati non possano essere ripristinati o recuperati successivamente a tale data.
29. In caso di revoca della registrazione, nessuno dei TR dovrebbe addebitare commissioni per il trasferimento di dati.

7 Allegato I. Procedura per il trasferimento di dati su richiesta di un partecipante

A. Pianificazione e preparazione

Dopo aver sottoscritto l'accordo contrattuale pertinente con il partecipante, il nuovo TR comunica al vecchio TR e concorda con quest'ultimo il piano di migrazione elaborato secondo l'orientamento 3.

Il nuovo TR notifica il trasferimento alle autorità pertinenti tramite posta elettronica.

Il vecchio TR determina e concorda con il partecipante le seguenti informazioni aggregate riguardanti i contratti derivati del partecipante soggetti al trasferimento:

- il numero totale di contratti derivati in essere
- il numero totale di segnalazioni relative a eventi del ciclo di vita di tali contratti derivati
- il numero totale di registrazioni relative a contratti derivati cessati, compressi e scaduti (nel caso questi vengano trasferiti)
- il numero totale di registrazioni relative a derivati segnalati per errore (nel caso questi vengano trasferiti)

Il vecchio TR dovrebbe richiedere al partecipante di confermare l'accuratezza delle suddette informazioni a fronte dei dati in possesso di quest'ultimo⁵. In caso di mancata corrispondenza, il vecchio TR dovrebbe riconciliare le cifre pertinenti con il partecipante e concordare l'elenco finale delle segnalazioni sui contratti derivati destinate alla migrazione. Il vecchio TR dovrebbe risolvere tutte le discrepanze nel più breve tempo possibile e in ogni caso entro cinque giorni lavorativi.

B. Esecuzione del trasferimento

Una volta confermato il numero dei contratti derivati e delle registrazioni, il vecchio TR dovrebbe procedere a generare il/i file pertinenti secondo l'orientamento 5 e i principi generali applicabili.

Il vecchio e il nuovo TR danno esecuzione al piano di migrazione. Il vecchio TR dovrebbe trasferire i file generati al nuovo TR, che dà conferma dell'avvenuto trasferimento.

Nel caso in cui il volume dei file sia gestibile, il vecchio TR dovrebbe trasferire al medesimo tempo il/i file relativo/i ai contratti derivati in essere e il/i corrispondente/i file relativo/i alle attività del ciclo di vita.

Nel caso in cui il volume dei file non consenta il trasferimento simultaneo, dovrebbe essere eseguita la sequenza indicata nell'orientamento 15.

A tal proposito, dovrebbero essere trasferiti i contratti derivati in essere nel corso di un fine settimana predeterminato e gli eventi del ciclo di vita alla prima occasione entro la settimana di calendario successiva.

C. Verifica dei dati trasferiti

Con riferimento alle registrazioni ricevute, il nuovo TR dovrebbe determinare le seguenti cifre e informazioni e verificare la completezza del trasferimento:

- lo stato più recente dei contratti derivati in essere ricevuti, ossia lo "stato della negoziazione"
- il numero totale di contratti derivati in essere
- il numero totale di registrazioni relative a eventi del ciclo di vita corrispondenti ai contratti derivati in essere
- il numero totale di registrazioni relative a contratti derivati cessati, compresi e scaduti (nel caso questi vengano trasferiti)
- il numero totale di registrazioni relative a derivati segnalati per errore (nel caso questi vengano trasferiti)

⁵ Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'EMIR, "le controparti conservano i dati relativi ai contratti derivati conclusi e alle relative modifiche per un periodo minimo di cinque anni dopo la loro cessazione." Un partecipante segnalante che effettui segnalazioni per conto di altri soggetti dovrebbe utilizzare anche i dati in loro possesso.

<p>Il nuovo TR dovrebbe richiedere al partecipante di confermare l'accuratezza delle suddette informazioni a fronte dei dati in possesso di quest'ultimo⁶. In caso di mancata corrispondenza, i due TR dovrebbero cercare di riconciliare le cifre pertinenti con il partecipante fino al raggiungimento di un accordo.</p>
<p>D. Notifiche finali</p>
<p>Il nuovo TR dovrebbe informare tutti i TR dell'avvenuto passaggio del partecipante segnalante. Questa informazione dovrebbe essere utilizzata per agevolare il processo di riconciliazione per i contratti derivati pertinenti che sono stati trasferiti al nuovo TR.</p>
<p>Il nuovo TR dovrebbe informare la/e ANC pertinente/i e l'ESMA del completamento del trasferimento dei dati del partecipante e identificare i tipi di contratti derivati in questione.</p>
<p>E. Conservazione dei dati e cancellazione sicura dei dati</p>
<p>Il vecchio TR dovrebbe rimuovere i contratti derivati in essere trasferiti da tutte le aggregazioni di dati.</p>
<p>Il vecchio TR dovrebbe mantenere i dati trasferiti per tutto il tempo stabilito dai principi generali e in conformità con le disposizioni dell'EMIR nello stato antecedente il trasferimento.</p>
<p>Il vecchio TR dovrebbe conservare il log relativo ai dati per almeno 10 anni dopo la cessazione dei contratti pertinenti.</p>
<p>Il vecchio TR distrugge/cancella i dati trasferiti quando ciò sia consentito dai principi generali in materia di distruzione/cancellazione sicura di dati.</p>

8 Allegato II. Procedura per la migrazione in caso di revoca della registrazione

<p>A. Notifiche iniziali</p> <p>(Revoca volontaria) Il TR notifica all'ESMA, ai partecipanti, agli altri TR coinvolti e alle ANC la richiesta di revocare la propria registrazione con anticipo (secondo l'orientamento 25) rispetto alla data prevista per la cessazione delle operazioni (nel caso in cui la revoca sia richiesta dal TR).</p> <p>Oppure</p> <p>(Revoca non volontaria) L'ESMA notifica al/i nuovo/i TR e alle ANC che il/i nuovo/i TR dovrebbero ricevere dati inizialmente segnalati al vecchio TR (nel caso in cui la revoca non sia richiesta dal TR).</p>
<p>B. Pianificazione e preparazione</p> <p>Il vecchio TR informa i partecipanti della propria intenzione di cessare le operazioni. Il/i TR prepara/ano il piano di migrazione secondo le modalità indicate nell'orientamento 3 e lo trasmettono all'ESMA e al/i nuovo/i TR. L'ESMA e gli altri TR coinvolti sollevano eventuali obiezioni o perplessità e, in seguito alla loro risoluzione, tutte le parti definiscono di comune accordo i dettagli del piano di migrazione.</p>

⁶ Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'EMIR, "le controparti conservano i dati relativi ai contratti derivati conclusi e alle relative modifiche per un periodo minimo di cinque anni dopo la loro cessazione." Un partecipante segnalante che effettui segnalazioni per conto di altri soggetti dovrebbe utilizzare anche i dati in loro possesso.

Il vecchio TR identifica i contratti derivati soggetti al trasferimento e fornisce all'ESMA e agli altri TR coinvolti (nell'ambito del piano di migrazione o in separata sede) le seguenti informazioni, suddivise per TR, relative ai contratti derivati soggetti al trasferimento:

- il numero totale di contratti derivati in essere
- il numero totale di registrazioni relative a eventi del ciclo di vita corrispondenti ai contratti derivati in essere
- il numero totale di registrazioni relative a contratti derivati cessati, compressi e scaduti
- il numero totale di registrazioni relative a derivati segnalati per errore
- il numero di voci nel log relativo ai dati

C. Esecuzione del trasferimento

Una volta confermato il numero dei dati e delle registrazioni, il vecchio TR dovrebbe procedere a generare il/i file pertinenti secondo l'orientamento 5.

Il vecchio e il/i nuovo/i TR danno esecuzione al piano di migrazione. I file generati vengono trasferiti dal vecchio TR al/i nuovo/i TR, che danno conferma di volta in volta dell'avvenuto trasferimento.

In questo processo viene seguito l'ordine di priorità dei contratti derivati e delle registrazioni indicato nell'orientamento 15.

Ove possibile, dovrebbero essere trasferiti i contratti derivati in essere nel corso di un fine settimana, e gli eventi del ciclo di vita e le valutazioni/garanzie corrispondenti alla prima occasione entro la settimana successiva.

Se ciò non è possibile, i contratti derivati in essere dovrebbero essere suddivisi, per partecipante, in due o più lotti da trasferirsi nel corso di fine settimana successivi. Gli eventi del ciclo di vita corrispondenti a ciascun lotto dovrebbero essere trasferiti alla prima occasione entro la fine della settimana successiva al trasferimento del rispettivo lotto di contratti derivati in essere.

I contratti derivati restanti dovrebbero essere trasferiti nel più breve tempo possibile entro un mese dalla conclusione del trasferimento dei contatti derivati in essere.

Eventuali problemi identificati e progressi compiuti vengono segnalati regolarmente all'ESMA in modo tempestivo.

D. Verifica del trasferimento dei dati

Con riferimento alle registrazioni ricevute, il/i nuovo/i TR dovrebbe/ro determinare i seguenti dati e informazioni e verificare la completezza del trasferimento:

- lo stato più recente dei contratti derivati in essere ricevuti, ossia lo "stato della negoziazione"
- il numero totale di contratti derivati in essere
- il numero totale di registrazioni relative a eventi del ciclo di vita corrispondenti ai contratti derivati in essere
- il numero totale di registrazioni relative a contratti derivati cessati, compressi e scaduti
- il numero totale di registrazioni relative a derivati segnalati per errore

- il numero di voci nel log relativo ai dati

I nuovi TR dovrebbero notificare all'ESMA e al vecchio TR i risultati della verifica. Il caso di fallimento della verifica, la causa alla radice viene esaminata da entrambe le parti (vecchio e nuovo TR) e il processo di trasferimento viene ripetuto finché i dati non vengono trasferiti con esito positivo.

E. Notifiche finali

I nuovi TR dovrebbero notificare ai partecipanti pertinenti, a tutti gli altri TR e alle rispettive ANC (tramite posta elettronica) la corretta conclusione del trasferimento.

F. Conservazione dei dati e cancellazione sicura dei dati

Il vecchio TR dovrebbe mantenere i dati trasferiti per tutto il tempo stabilito dall'orientamento 28, e in conformità con le disposizioni dell'EMIR, nello stato antecedente il trasferimento.

Il vecchio TR dovrebbe distruggere/cancellare i dati trasferiti quando ciò sia consentito dai principi generali inclusi nell'orientamento 28 in materia di distruzione/cancellazione sicura di dati.